

Massa D'Albe, 17.12.2018

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**

Servizio DPC002 – Servizio Valutazioni  
ambientali

[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**DITTA:** Celi Calcestruzzi s.p.a. – sede legale in via Palentina km 2,700 Massa d'Albe (AQ)

**ATTIVITA':** Impianto di recupero rifiuti non pericolosi, situato nel comune di Magliano de' Marsi in via S.P. Palentina Loc. "il Campo" ed autorizzato con AUA n. 6240 del 28.06.2018

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO VIGENTE:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi D.Lgs 59/2013 n. 6240 del 28.06.2018

**PROCEDIMENTO IN CORSO:** Verifica preliminare ai sensi dell'art 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per introduzione di modifiche non sostanziali dell'AUA, riguardanti da un lato l'ammodernamento dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso e dall'altro l'adeguamento al DM 69/18 dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (ferme restanti le potenzialità di trattamento annue e le capacità istantanee di stoccaggio)

**OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:** Controdeduzioni alle osservazioni del Sig. Bizzarri Adriano di cui al prot. di acquisizione n. 351663/18 del 13.12.2018

**PREMESSO** che la Celi Calcestruzzi s.p.a., in forza del Provvedimento di A.U.A. n. 6240 del 28.06.2018. rilasciato dal Comune di Magliano de' Marsi, gestisce presso lo stabilimento produttivo sito in via S.P. Palentina, Località "il Campo" nel comune di Magliano de' Marsi (AQ), l'attività di produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati inerti con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

**CONSIDERATO CHE** a seguito della recente entrata in vigore del D.M. 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", ed in ottemperanza dell'art. 6 del summenzionato D.M., come previsto dalla normativa vigente ha presentato il 30.10.2018 l'aggiornamento della propria comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e

*DBK*



Massa D'Albe, 17.12.2018

smi e contestualmente, in ottica di miglioramento continuo, ha proposto l'esecuzione di un mero intervento tecnico di riqualificazione ed ammodernamento tecnologico di una parte dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, da eseguirsi esclusivamente mediante sostituzione delle cisterne di stoccaggio e di riscaldamento di materie prime fluide (bitume, emulsioni bituminose e olio btz), passando dalla modalità di riscaldamento a gas alla modalità elettrica, con contestuale eliminazione del pt. di emissione CT. proveniente dalla vecchia centrale termica a GPL;

CONSIDERATO CHE la Celi Calcestruzzi Spa, già in possesso di un precedente e favorevole Giudizio CCR-VIA (n. 1341 del 29.10.2009), in riferimento agli adeguamenti tecnici e gestionali sopra indicati, in data 30.10.2018 ha regolarmente avanzato alla Regione Abruzzo (DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali) specifica istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs 152/2006, in quanto, in ragione della dimostrata assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, la stessa Ditta ritiene che le modifiche non sostanziali proposte possano essere escluse dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e smi;

SOTTOLINEATO CHE, con protocollo n. 0300794/18 del 31.10.2018, l'Autorità Competente ha acquisito agli atti la richiesta della Celi Calcestruzzi spa relativa alla summenzionata Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e smi, attivando formalmente in tale data i termini previsti per la pubblicazione sullo S.R.A. degli elaborati tecnici a corredo della domanda

RICHIAMATO l'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e smi il quale cita testualmente: *[...] L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.*

RICHIAMATA la nota della Regione Abruzzo pubblicata nella sezione "Avvisi" dello Sportello Regionale Ambientale, la quale, in riferimento ai procedimenti di V.P., specifica che: *Per le Verifiche Preliminari caricate nella sezione "Procedure V.A. - Verifiche Preliminari" si applica la tempistica di cui all'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 - Si invita pertanto a non tener conto del termine dei 45 giorni.*



Massa D'Albe, 17.12.2018

POSTO IN EVIDENZA CHE, con prot. 0351663/18 del 13/12/2018, la Regione Abruzzo (DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali), ha pubblicato sullo S.R.A. una nota contenente alcune osservazioni avanzate dal Sig. Bizzarri Adriano in contrarietà alla proposta progettuale della Celi Calcestruzzi s.p.a. oggetto di verifica preliminare (V.P.)

TENUTO CONTO CHE è previsto l'esame della pratica di verifica preliminare di cui all'oggetto nella convocazione del **CCR-VIA di martedì 18/12/2018 avvenuta con nota prot. n.348418/18 dell'11/12/2018**;

Con la presente la sottoscritta Di Biase Maria Rosaria nata a Mulhouse (Francia) il 20.06.1963 e residente a Massa d'Albe (AQ) in via delle Pescine, 9, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Celi Calcestruzzi S.p.a con sede legale in Massa d'Albe (AQ), Via Palentina Km 2,700 – 67050, ai sensi dell'art. 45 comma 7 della L.R. 45/2007 e smi,

### **SPECIFICA QUANTO SEGUE:**

L'istanza di verifica preliminare, avanzata dalla Celi Calcestruzzi s.p.a. ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e smi per la proposta di adeguamento tecnico migliorativo in oggetto relativamente all'impianto produttivo sito in Magliano de' Marsi ed autorizzato con AUA n. 6240 del 28.06.2018, è stata acquisita e pubblicata formalmente con prot n. 0300794/18 del 31.10.2018.

Le osservazioni del Sig. Bizzarri Adriano, avanzate in contrarietà alla proposta progettuale della Celi Calcestruzzi spa, sono state acquisite e pubblicate formalmente dalla Regione Abruzzo (DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali), con prot. 0351663/18 del 13.12.2018.

Per tal motivo si ritiene che le osservazioni del Sig. Bizzarri Adriano, se pur pubblicate sullo S.R.A. in data antecedente al comitato CCR-VIA del 18.12.2018, a prescindere dal discutibile e contenuto tecnico e normativo, non possono, *ab origine*, avere una validità formale e giuridica, in quanto pervenute 13 giorni dopo il termine ultimo previsto per la conclusione del procedimento di cui all'art. 6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e smi, ovvero l' **01.12.2018** (30 giorni dopo l'istanza formale).





Massa D'Albe, 17.12.2018

Comunque, al fine garantire il principio fondamentale di consultazione pubblica dei procedimenti ambientali, anche in assenza dei presupposti formali e burocratici, la Celi Calcestruzzi spa intende entrare nel merito delle osservazioni avanzate, controdeducendo esclusivamente le criticità tecniche ed ambientali del progetto evidenziate dal Bizzarri e, successivamente, replicando brevemente (in quanto si ritiene il CCR-VIA sede non opportuna) alle illazioni relative alla gestione dell'impianto; a prescindere dalla validità formale delle osservazioni, lo scopo della Ditta è quello fornire ulteriori elementi e chiarimenti tecnici al fine di porre il Comitato del 18.12.2018 nelle condizioni di effettuare valutazione serena e trasparente.

Le osservazioni prodotte risultano genericamente e confusamente macro-strutturate in 10 punti, dei quali esclusivamente il pt. 9 fa riferimento alle criticità riscontrate in merito all'applicabilità dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e smi per la proposta progettuale di adeguamento tecnico migliorativo avanzata dalla Scrivente Ditta; nello specifico il Sig. Bizzarri Adriano dichiara quanto segue:

*l'art. 6 comma 9 del 152/2006 e smi non è applicabile, perché le modifiche proposte dalla Celi Calcestruzzi rappresentano delle vere e proprie modifiche sostanziali:*

- a) *Cambia il carburante; si passa a motori a GAS;*
- b) *Non è una caldaia ma ci sono più motori (sembrerebbero 3);*
- c) *Si occupa una nuova area per il sistema a gas e quindi l'impianto si modifica alla struttura*
- d) *Cambiano le emissioni in atmosfera;*
- e) *Cambiano i punti di emissione e la qualità dell'emissione*
- f) *L'impianto deve essere sottoposto a nuova autorizzazione anche se fosse impianto singolo e lontano da altri impianti.*
- g) *Deve essere riformulata la procedura ambientale che, per le motivazioni espresse nella seguente relazione deve assolutamente essere una valutazione Impatto Ambientale;*
- h) *Cozza con il Piano di Tutela Qualità dell'aria*

Alla luce di quanto sopra riportato, al fine di controdedurre le osservazioni "tecniche" avanzate dal Sig. Bizzarri Adriano, si dichiara quanto segue:



Massa D'Albe, 17.12.2018

**In riferimento al Pt. 9.a) "Cambia il carburante; si passa a motori a GAS:"**

L'osservazione è del tutto errata e priva di senso logico in quanto la variante proposta dalla ditta consiste nell'ammodernamento tecnologico di una parte dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso (Macro-settore 2 dell'intero stabilimento produttivo), con sostituzione ed aggiornamento esclusivamente delle cisterne di stoccaggio e di riscaldamento di materie prime (bitume, emulsioni bituminose e olio btz), passando dalla modalità di riscaldamento a gas alla modalità elettrica (contrariamente a quanto osservato dal sig. Bizzari).

Tale intervento non comporterà assolutamente una modifica del processo produttivo in termini di potenzialità, tipologie di lavorazioni, materie prime impiegate, macchinari utilizzati per i trattamenti, tempi e processi di lavorazione, ma si limiterà esclusivamente alla sostituzione di alcune apparecchiature ormai obsolete (cisterne di stoccaggio e riscaldamento delle materie prime liquide) con modelli più moderni aventi la medesima funzione ma con minori impatti ambientali

Al fine di chiarire ulteriormente la variante si specifica che il bitume, prima dell'immissione nel mescolatore, le emulsioni bituminose e l'olio btz attualmente vengono adeguatamente riscaldati all'interno di specifiche cisterne di stoccaggio orizzontali a tenuta, dotate di una serpentina interna contenente olio diatermico riscaldato da apposita caldaia a GAS della potenza di 0,96 Kw, che consentono il riscaldamento dei materiali fluidi per mezzo dello scambio termico.

Più dettagliatamente l'impianto dispone di un'area coperta all'interno della quale sono installate:

- n. 3 cisterne orizzontali per lo stoccaggio e riscaldamento del bitume da mandare al mescolatore
- n.1 cisterna orizzontale per lo stoccaggio e riscaldamento dell'olio btz da mandare al bruciatore posto a servizio dell'essiccatore a tamburo

La modifica proposta consiste esclusivamente nell'installazione di nuove cisterne verticali di stoccaggio e riscaldamento materie prime fluide (bitume, emulsioni e olio btz) alimentate elettricamente (quindi a basso consumo energetico), in sostituzione di quelle esistenti, posizionate orizzontalmente riscaldate mediante caldaia GAS (senza alterare le funzionalità e le fasi di processo).

Tale modifica proposta dalla ditta, oltre a garantire un ammodernamento complessivo dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, limitatamente alla fase di stoccaggio e riscaldamento del bitume (e delle altre materie prime fluide), consentirà di raggiungere più elevati standard ambientali in merito alla gestione integrata dell'impianto, sia dal punto di vista delle emissioni in atmosfera



Massa D'Albe, 17.12.2018

prodotte dalla fase di riscaldamento ( eliminazione del punto di emissione "CT") che dal punto di vista dei consumi energetici (passaggio alla tipologia di alimentazione elettrica). Di seguito si riporta una tabella di comparazione

Fig. 1\_Tabella comparativa sugli effetti della modifica proposta

|   | STATO ANTE – OPERAM   | STATO POST - OPERAM  | CONFRONTO   |
|---|---|--|---|
| Finalità cisterne                           | Stoccaggio e riscaldamento materie prime fluide (bitume, emulsioni ,Olio btz) | Stoccaggio e riscaldamento materie prime fluide (bitume, emulsioni,Olio btz) | Inalterata  |
| Disposizione cisterne                       | Orizzontale   | Verticale  | Minore occupazione in termini di spazio d'ingombro      |
| Alimentazione per il riscaldamento cisterne | A gas mediante Centrale termica a GPL   | Elettrica  | Minori consumi energetici                               |
| Punti di emissione correlati alle cisterne  | Pt. CT del QRE rev 02 del 12.12.2017  | Nessuno  | Eliminazione del punto di emissione correlato alla fase |
| <b>RESOCONTO MODIFICA</b>                   | Miglioramento complessivo dell'impianto in termini di prestazioni ambientali  |  |   |

**In riferimento al Pt. 9.b) Non è una caldaia ma ci sono più motori (sembrerebbero 3);**

L'osservazione è del tutto incomprensibile e non contestualizzabile alla variante proposta, in quanto non viene chiaramente esplicitato l'oggetto dell'osservazione; nello specifico non si comprende a quale caldaia il Bizzarri fa riferimento e a quali Motori.

Si ribadisce che l'adeguamento progettato dalla ditta, comporterà la dismissione della caldaia a GPL, attualmente presente in impianto, alla quale è riferito il pt. Di Emissione "CT" di cui all' Q.R.E. rev 02 del 12.12.2017 (parte integrante dell'AUA n. 6240 del 28.06.2018) ; tale caldaia viene utilizzata al fine di riscaldare l'olio diatermico presente nelle serpentine di riscaldamento, il quale a sua volta per mezzo dello scambio termico, riscalda le materie prime fluide disposte nelle attuali cisterne orizzontali; Con la dismissione delle cisterne orizzontali a favore dell'installazione di nuove cisterne verticali riscaldate elettricamente, la caldaia a GAS non avrà più alcuna funzione e per tal motivo verrà dismessa in concomitanza con la rimozione delle attuali cisterne.

Si specifica inoltre che, a prescindere da quali siano effettivamente i motori identificati dal Sig. Bizzarri, l'osservazione risulta priva di senso in quanto la modifica non comporterà ulteriori variazioni impiantistiche o strutturali rispetto allo stato attualmente autorizzato e descritto negli elaborati tecnici a corredo della vigente AUA.





Massa D'Albe, 17.12.2018

**In riferimento al Pt. 9.c) Si occupa una nuova area per il sistema a gas e quindi l'impianto si modifica alla struttura;**

L'osservazione è inappropriata e incomprensibile, in quanto non contestualizzabile alla variante proposta.; nello specifico il progetto di adeguamento non riguarda assolutamente l'installazione un "sistema a gas" per l'impianto di conglomerato bituminoso, nè tantomeno sono previste nuove aree rispetto alla configurazione autorizzata.

L'ammodernamento delle cisterne di stoccaggio e riscaldamento delle materie prime fluide, impiegate nel processo di produzione di conglomerato bituminoso (Macro settore 2), risulta essere un intervento migliorativo per quanto riguarda la salvaguardia della matrice suolo e sottosuolo; nel passare da cisterne orizzontali di vecchia generazione , **aventi vita utile di oltre 20 anni**, a cisterne nuove di recente concezione (silos verticali) , si avrà sicuramente una maggiore tutela in termini di contenimento di eventuali liquidi e/o sversamenti accidentali. La disposizione verticale rispetto a quella orizzontale, garantirà inoltre un minor ingombro in termini di occupazione di suolo, con sensibili miglioramenti nella logistica e nella fase di **ispezione e manutenzione delle cisterne** e delle componenti elettromeccaniche ad esse correlate, nonché un significativo risparmio energetico dovuto alla riduzione della superficie di scambio termico, rispetto all'attuale configurazione. L'intervento è stato autorizzato anche dal punto di vista Sismico ai sensi della L.R. 28/11.

**In riferimento al Pt. 9.d) Cambiano le emissioni in atmosfera ;**

L'osservazione è condivisibile in quanto di fatti la variante comporterà un "Cambiamento" delle emissioni in atmosfera; nello specifico vi sarà un netto "Miglioramento" della configurazione emissiva attualmente autorizzata.

Complessivamente, gli adeguamenti tecnici (modifiche non sostanziali) proposti dalla ditta , non comporteranno un aggravio rispetto alla situazione emissiva attualmente autorizzata, anzi, vi sarà un miglioramento ambientale dell'attuale Q.R.E. autorizzato dal punto di vista quali-quantitativo; questo perché, la sostituzione delle attuali cisterne orizzontali utilizzate per il pre-riscaldamento delle materie prime fluide (riscaldare mediante specifica centrale termica a GPL), con le cisterne verticali coibentate (alimentate elettricamente) comporterà necessariamente l'eliminazione di un punto di emissione attualmente autorizzato (Pt. CT), in quanto la centrale termica a servizio delle attuali cisterne, verrà ovviamente dismessa.



Massa D'Albe, 17.12.2018

A maggior ragione, l'adeguamento gestionale dell'impianto ai criteri del D.M. 69/2018, esclusivamente per la fase di recupero dei rifiuti di fresato finalizzata all'ottenimento di granulato di conglomerato bituminoso (end of waste), non avrà alcuna ripercussione sulla configurazione emissiva del sito; non varieranno assolutamente i quantitativi e le tipologie di rifiuti gestiti, né tantomeno verranno introdotte ulteriori lavorazioni rispetto a quelle autorizzate. Considerando che la ditta risulta già autorizzata alle emissioni diffuse, come si evince dal vigente Q.R.E rev 02 del 12.12.2017, si ritiene che la modifica non comporti aggravii in termini di emissioni inquinanti.

Considerando che non verranno modificate le potenzialità annue, non si avrà alcuna ripercussione in termini di traffico indotto e di emissioni di polveri o inquinanti ad esso correlato.

La nuova configurazione operativa proposta non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Aria-Emissioni rispetto alla configurazione operativa autorizzata

**In riferimento al Pt. 9.e) Cambiano i punti di emissione e la qualità dell'emissione:**

L'osservazione è condivisibile solo nella prima parte del periodo (Cambiano i punti di emissione), in quanto la variante comporterà, come già descritto nel precedente punto, un miglioramento della configurazione emissiva a seguito dell'eliminazione di un pt. di emissione "CT"; per tal motivo la ditta, con la presente variante, ha proposto un ulteriore aggiornamento del Vigente Q.R.E., proponendo la rev. 03 del 22.10.2018. (rif.to pag 20 dell'elaborato "All.2\_Relazione descrittiva modifiche non sostanziali");

La seconda parte del periodo (e la qualità dell'emissione) è errata, in quanto non contestualizzabile alla variante proposta

Effettuando un semplice confronto tra il Q.R.E. Vigente (rev .02) e quello proposto (rev.03), appare evidente che l'unica modifica proposta dalla ditta consiste nell'eliminazione del pt. "CT"; non sono riscontrabili ulteriori variazioni quali-quantitative delle emissioni attive ed autorizzate,

**In riferimento al Pt. 9.f) L'impianto deve essere sottoposto a nuova autorizzazione anche se fosse impianto singolo e lontano da altri impianti;**

L'osservazione è errata e del tutto incomprensibile, in quanto non contestualizzabile alla variante proposta. Non si comprende assolutamente la motivazione tecnica e normativa della contestazione mossa dal Bizzarri.



Massa D'Albe, 17.12.2018

L'impianto di produzione di conglomerato bituminoso rientra all'interno di un più ampio complesso produttivo, sito nel Comune di Magliano de' Marsi in via S.S. 17, Km. 30,500 ed autorizzato complessivamente ai sensi del art. 3 comma 1 lett. c,e,g) del D.P.R. 59/2013 con AUA n. 6240 del 28.06.2018.

Qualora il CCR-VIA esprima nulla-osta all'attuazione degli adeguamenti tecnici proposti dalla Celi Calcestruzzi spa, ritenendo di escluderli dalle procedure di valutazione di impatto ambientale in quanto non sostanziali, gli stessi potranno essere gestiti in regime di variante non sostanziale, conformemente alle procedure previste dell'art. 6 comma 1 del D.P.R 59/2013.

**In riferimento al Pt. 9.g) Deve essere riformulata la procedura ambientale che, per le motivazioni espresse nella seguente relazione deve assolutamente essere una valutazione Impatto Ambientale**

L'osservazione non è condivisibile in quanto „al fine di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto in oggetto, la Celi Calcestruzzi spa con il presente procedimento, espone all'Autorità Competente la necessità di effettuare un adeguamento tecnico costituito da alcune modifiche non sostanziali e migliorative della configurazione progettuale già valutata ai sensi dell'art 20 del D.Lgs 152/2006 (Giudizio CCR-VIA n.1341 del 29.10.2009); in ragione della dimostrata assenza di impatti ambientali significativi e negativi, correlabili alla variante in oggetto , si ritiene che l'adeguamento tecnico, così come proposto dalla ditta, debba essere più correttamente valutato in regime di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e smi.

Per tal motivo, come dettagliatamente esposto nella presente nota e nella documentazione trasmessa in prima istanza, si ritiene che l'adeguamento tecnico migliorativo proposto dalla ditta, possa essere escluso dalle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e per tal motivo si richiede il rilascio di specifico nulla-osta ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs 152/2006, in quanto giuridicamente applicabile.



Massa D'Albe, 17.12.2018

## In riferimento al Pt. 9.h) Cozza con il Piano di Tutela Qualità dell'aria


L'osservazione è errata e non trova riscontro normativo:

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007.





Andando ad analizzare la zonizzazione regionale prevista dal piano di tutela della qualità dell'aria, e nello specifico la CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL MANTENIMENTO E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, CO e Benzene, il comune di Magliano de' Marsi ricade all'interno di una semplice "Zona di Mantenimento",

Allo stesso modo, per quanto riguarda la classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all'ozono, piano di tutela della qualità dell'aria individua il comune di Magliano de' Marsi come area nel quale è previsto il superamento del valore bersaglio al 2010"

In fine, la classificazione regionale prevista dal piano di tutela della qualità dell'aria, e nello specifico la CLASSIFICAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE RELATIVAMENTE ALL'OZONO, pone il comune di Magliano de' Marsi all'interno di una zona nella quale è previsto il superamento del valore bersaglio al 2010.



Classificazione ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell'aria per SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, CO e benzene

-  Zona di mantenimento
-  Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti
-  Zona di osservazione costiera
-  Zona di osservazione industriale

Magliano de' Marsi



Massa D'Albe, 17.12.2018

Le misure di piano sono articolate in misure a breve e lungo termine e sono suddivise in base alla tipologia delle sorgenti emissive prese in considerazione in:

- misure riguardanti le sorgenti diffuse fisse,
- misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse):
- misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate su tutto il territorio regionale.

Di seguito è riportato un riepilogo delle misure di piano con indicazione delle zone di applicazione e delle risorse previste.



Assessorato Parchi Territorio Ambiente Energia



Tabella 1 - Riepilogo delle misure di piano con indicazione delle zone di applicazione

| Misura  | Dimensione dell'intervento    | Rif. tempor.    | IT1301<br>Zona risanam. metropolitana Pescara-Chieti | IT1302<br>Zona di osservazione costiera | IT1303<br>Zona di osservazione industriale | IT1304<br>Zona di mantenimento |
|---|-------------------------------|-----------------|--|---|--|--------------------------------|
| MD1 Proseguimento iniziative di incentivazione alla sostituzione delle caldaie ad uso domestico esistenti con impianti ad alta efficienza e basse emissioni (CO, COV, NO <sub>x</sub> , CO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> )  | 30% su circa 100.000 impianti | a breve termine | zona prioritaria                                     | in ambito regionale                     | in ambito regionale                        | in ambito regionale            |
| MD2 Divieto di incremento delle emissioni dei singoli inquinanti derivanti dalle attività industriali e artigianali delle zone "di risanamento" nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto leg. 03/04/06 n°152 (SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> )  | -                             | a breve termine | zona di applicazione                                 |   |  |                                |
| MD3 Divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> ) di cui all'art.272 comma 1 e 2 | -                             | a breve termine | in ambito regionale                                  | in ambito regionale                     | in ambito regionale                        | in ambito regionale            |
| MD4 Divieto dell'utilizzo di combustibili liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0,3% negli impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW delle zone "di risanamento" ai sensi dell'Allegato X, parte I sez.1 comma 7 alla parte V del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> )                                     | -                             | a breve termine | in ambito regionale                                  | in ambito regionale                     | in ambito regionale                        | in ambito regionale            |

La variante proposta rispetta le misure di piano previste per la zona specifica in quanto l'attuazione della stessa non determinerà l'attivazione di nuovi punti di emissione rispetto a quelli autorizzati con AUA n. 6240 del 28.06.2018, anzi vi sarà un miglioramento quali-quantitativo della configurazione emissiva autorizzata, perfettamente in linea con i criteri programmatici e pianificatori del Piano.

INFINE, in relazione alle dichiarazioni rese sulla presenza di "Idrocarburi" nell'aria, nello specifico "toluene, benzene e xilene...", e sulla richiesta di effettuazione di controlli da parte degli Enti preposti, si precisa che la Scrivente, come previsto nell'AUA n. 6240 del 28//06/2018, ha comunicato la messa in esercizio dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso (punto di emissione E2) ed ha effettuato gli autocontrolli previsti nei 15 gg di marcia controllata, andando a misurare tra

*[Handwritten signature]*



Massa D'Albe, 17.12.2018

limiti previsti nel QRE approvato. Gli autocontrolli sono stati effettuati nei giorni di giovedì 25/10/2018 e martedì 06/11/2018 ed i rapporti di prova relativi sono stati inoltrati agli Enti preposti.

\*\*\*\*\*

**BREVI NOTE INERENTI ALLE DEDUZIONI SVOLTE DAL SIG. BIZZARRI NEI PUNTI DA 1 A  
8 e 10**

Si evidenzia, preliminarmente, che le osservazioni svolte dal Sig. Bizzarri, nella prima parte del documento a propria firma, appaiono penalmente rilevanti in ragione del loro contenuto calunnioso o, quantomeno, diffamatorio, di talché la Società scrivente le sottoporrà al giudizio della competente Procura della Repubblica.

In particolare appaiono penalmente rilevanti le seguenti frasi: (i) *quello del tempo è stato un vero e proprio falso in atto pubblico ... agli occhi di tutti*; (ii) *nessuno se ne è accorto e la Celi ha incassato bei soldini*; (iii) *“senza punire i furbetti che per dieci anni hanno fatto soldi con le macerie”*; (iv) *“Celi Calcestruzzi nel sito cava accumula da qualche dieci anni tutti i rifiuti che arrivano dalla lavorazione delle autostrade di Toto con la scusa dell'impianto che lo tratta. Ma se il materiale sta da dieci anni ... mi spiegate come si tratta ...? Lo mettiamo sotto terra, lo trattiamo coi concimati*; (v) *le arie intorno alla cava sono nere grazie a Celi*; (vi) *ma non è che abbiamo fatto la nuova discarica dei veleni?* (vii) *i manufatti di Celi siccome tutti abusivi, non dichiarati, abusivi, che devono essere demoliti.*

---

Al di là della inconferenza rispetto all'oggetto del presente procedimento, solo per fini di trasparenza, si evidenzia, in ogni caso, riguardo al giudizio di assoggettabilità n. 1341/2009, confermato mediante il giudizio n. 2707/2016 (recante annullamento in autotutela dei giudizi nn. 2648/2016 e 2658/2016) quanto segue.

A seguito di presentazione in data 25.5.2009 di istanza di valutazione di assoggettabilità a V.I.A., in data 29.10.2009 la Società esponente (di qui in avanti, “la Società”) ha ottenuto il giudizio n. 1341 di non assoggettabilità relativo alla messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R5), nel proprio impianto sito nel Comune di Magliano dei Marsi, di materiali ceramici ed inerti di cui alle tipologie 7.1.e 7.6, per un quantitativo complessivo di 49.500 tonnellate, di cui 4.500 tonnellate relativo alla tipologia 7.1 e 45.000 tonnellate relativo alla tipologia 7.6.



Massa D'Albe, 17.12.2018

In data 19.11.2015 la Società ha presentato nuova istanza di assoggettabilità per le attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, di produzione del conglomerato bituminoso e di produzione del calcestruzzo, esercitate nello stesso impianto di Magliano dei Marsi, con specificazione, per ciò che attiene al recupero di rifiuti inerti non pericolosi, di una potenzialità complessiva di 88.500 tonnellate per le categorie di rifiuto 7.1, 7.6 e 7.31 *bis* (terre e rocce da scavo).

Con il giudizio n. 2648 del 31.3.2016 il Comitato precedente, anche all'esito del rilievo espresso in fase istruttoria secondo cui lo stesso non ha competenza in materia di attività di produzione del conglomerato bituminoso e di produzione del calcestruzzo (attività effettivamente non soggette alla valutazione di assoggettabilità), con riferimento all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) di cui alla lettera *zb* del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ha espresso parere di assoggettabilità a V.I.A. del predetto impianto *"in quanto è necessario approfondire ... gli impatti sulle componenti ambientali valutando adeguatamente tutte le attività presenti. In tale sede dovranno essere forniti chiarimenti circa i quantitativi trattati, che appaiono non coerenti con il progetto già esaminato da questo Comitato con precedente Giudizio n. 1341 del 29.10.2009"*.

Preso atto di tale giudizio, in data 11.4.2016 la Società ha comunicato l'intenzione di rinunciare alla potenzialità di 88.500 tonnellate/anno relativa al recupero dei rifiuti inerti non pericolosi e di voler mantenere quella inferiore di 49.500 già oggetto del giudizio di non assoggettabilità n. 1341/2009.

Sulla scorta di ciò, in data 15.4.2016 la ricorrente ha formulato motivata istanza di riesame del giudizio n. 2648/2016, vedendosi però confermata la valutazione di assoggettabilità mediante il giudizio *"meramente confermativo"* n. 2658 del 19.5.2016.

Avverso i citati giudizi nn. 2648/2016 e 2658/2016 la Società ha presentato il ricorso iscritto al n. 286/2016 r.r. del TAR Abruzzo – L'Aquila, chiedendo l'adozione di un provvedimento cautelare di tipo propulsivo, evidenziando, in particolare, che una volta ricondotto il quantitativo oggetto della nuova istanza a quello già preso in esame nel giudizio di non assoggettabilità n. 1341/2009, l'inserimento della tipologia di rifiuto 7.31 *bis* (terre e rocce da scavo) avrebbe dovuto consentire al Comitato di confermare il predetto giudizio n. 1341/2009, trattandosi di rifiuto inerte non pericoloso. Con ordinanza n. 146/2016 il TAR Abruzzo, accogliendo l'istanza cautelare proposta dalla Società, ha affermato il diritto della Società di ottenere *"puntuale motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai profili sollevati in ricorso, con specifico riferimento alla rilevanza, rispetto all'assetto pregresso, della richiesta di ampliamento solo qualitativo dell'attività medesima"*.



Massa D'Albe, 17.12.2018

Con nota del 06.09.2016 la Società ha reiterato e confermato la già espressa rinuncia ad ottenere la valutazione di assoggettabilità con riferimento al maggior quantitativo di 88.500 tonnellate oggetto dell'istanza presentata in data 19.11.2015, da ritenersi ricondotto al quantitativo di 49.500 tonnellate già oggetto del giudizio n. 1341/2009 di non assoggettabilità, nonché ad ottenere la valutazione di assoggettabilità estesa alla tipologia di rifiuto 7.31 *bis* (terre e rocce da scavo).

A seguito delle predette rinunce del tutto legittimamente il Comitato VIA, chiamato dal TAR di L'Aquila ad operare una nuova valutazione della istanza di valutazione di assoggettabilità della Società, coincideva con quella presentata in data 25.5.2009 fatta oggetto del giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. n. 1341/2009, ha quindi adottato del tutto legittimamente il giudizio n. 2707/2016.

Tanto si doveva per ragioni di trasparenza.

Distinti saluti

Timbro e Firma

  
**CELI CALCESTRUZZI S.p.A.**  
S.P. Palentina Km 2+700  
67050 Massa D'Albe (Aq)  
Cod. Fisc. e P. Iva n. 00284160660